

N. R.G. 6385/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Mario Rocco VINCENZO, ha pronunciato, *ex art. 281 sexies c.p.c.*, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6385/2025 promossa da:

- CP_1 Parte_1 (P.I. P.IVA_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. RICCIO ANNA, giusta procura in atti;

ATTORE/OPPONENTE;

CONTRO

- CP_2 (C.F. C.F._1), rappresentato e difeso dagli Avv. ti MUSCARA' MARIALUISA e ZIMATORE VALERIO, giusta procura in atti;

CONVENUTO/OPPOSTO;

Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 820/25 dell'11.11.2025, depositato il 14.11.2025 notificato il 17.11.2025;

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da
pagina 1 di 16

aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 sexies c.p.c.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_2

[...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo meglio indicato in epigrafe emesso dal Tribunale di Catanzaro, con il quale le è stato ingiunto di pagare all'opposta *“di pagare in favore di parte ricorrente e per le causali di cui in ricorso, entro quaranta (40) giorni dalla notificazione del presente decreto, la somma di € 51.662,75, oltre interessi come da domanda, nonché le spese del procedimento che liquida in € 286,00 per spese, ed € 1.270,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”* per mancato pagamento degli interessi da ritardo nelle transazioni commerciali asseritamente riconosciuti in sede arbitrale per compenso professionale.

Quanto ai fatti di causa ha premesso:

- *“con lodo arbitrale del 29.10.2024, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Catanzaro il 28.01.2025, è stato riconosciuto – in favore dell'arch. CP_3 e dell'ing. CP_4 – un credito residuo verso il Comune di € 31.248,88 oltre IVA, contributi ed interessi “come per legge”;*
- *“con delibera del 05.06.2025 il CP_1 avrebbe liquidato gli interessi legali, anziché gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002;”*
- *“la differenza tra gli interessi richiesti (moratori) e quelli corrisposti (legali) ammonterebbe a € 51.662,75.”*

In particolare, ha poi dedotto:

- *“INAMMISSIBILITA'/IMPROCEDIBILITA'/NULLITA' AZIONE MONITORIA SU TITOLO ESECUTIVO E SUL QUALE SI E' FORMATO IL GIUDICATO. (...) la misura degli interessi sul compenso*

pagina 2 di 16

professionale è stata già definitivamente stabilita nel lodo arbitrale (...) Gli interessi “come per legge”, indicati nel lodo, sono gli interessi legali ex art. 1284 c.c., come chiarito dalla recente Cass. SS.UU. n. 12449/2024, secondo la quale, in assenza di specificazione del tasso, il riferimento è sempre al tasso legale e non a quello moratorio di cui al D.Lgs. 231/2002.”;

- *“Il decreto ingiuntivo è quindi nullo ex art. 640 c.p.c., perché fondato su pretesa non più azionabile.”;*
- *“INAMMISSIBILITA’/IMPROCEDIBILITA’/NULLITA’ AZIONE MONITORIA [Controparte_5] (...) poiché la domanda sugli interessi è accessoria e connaturata al rapporto principale oggetto dell’arbitrato. (...) Il disciplinare d’incarico (art. 10) prevede una clausola di arbitrato rituale collegiale, già ritenuta operativa dal Tribunale di Catanzaro (sent. n. 710/2020).”;*
- *“PRESCRIZIONE DELLA DOMANDA DI INTERESSI MORATORI”;*
- *“INSUSSISTENZA DEL CREDITO, ABUSO DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ AGGRAVATA (ART. 96 C.P.C.).”*

Tutto ciò premesso ha chiesto: *“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, 1. Accogliere l’eccezione preliminare di improcedibilità/inammissibilità/nullità del decreto ingiuntivo opposto essendo inammissibile/improcedibile/nulla l’azione monitoria su un titolo già esecutivo sul quale si è tra l’altro formato il giudicato; 2. Accogliere l’eccezione preliminare di improcedibilità/inammissibilità/nullità del decreto ingiuntivo opposto stante l’esistenza della clausola arbitrale nel disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti e presupposto alla domanda monitoria; 3. Accertare e accogliere l’eccezione di prescrizione in ordine alla domanda di interessi moratori per i motivi esposti in atto; 4. Accogliere l’opposizione e previa revoca del d.i. opposto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall’opponente all’opposto per tutti i motivi per cui è causa; 5. con vittoria di spese e compensi di causa, rimborso forfettario, cpa e iva anche ex art. 96 cpc.”*

Si è costituito in giudizio [CP_6] contestando la fondatezza
pagina 3 di 16

dell'opposizione spiegata con argomentazioni simmetriche ma contrarie a quelle dell'opponente.

In particolare, ha dedotto:

- *“Il lodo nella parte in cui riconosce le somme da corrispondere ai professionisti ed i conseguenti interessi per il ritardo della P. A nella corresponsione degli importi determinati, stabilisce che gli interessi sono quelli dovuti per legge;”*
- *“la legge riconosce nella fattispecie di che trattasi gli interessi al tasso di mora ai sensi del D.lgs. 231/2002”;*
- *“Per ciò che invece concerne l'eccezione di prescrizione della domanda di interessi moratori, si richiama il contenuto dell'art 4 del D.lgs. 231/2002: “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. L'architetto CP_3 ha intimato piu' volte al CP_1 il pagamento del proprio onorario e degli accessori;”*

Instaurato il contraddittorio e istruita la causa, all'udienza del 22.05.2026, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, considerato anche che la controversia, non soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione né alla negoziazione assistita, era matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria in ragione del carattere documentale della causa, il giudice ha invitato le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti hanno discusso la causa oralmente riportandosi ai propri scritti ed il giudice si è riservato il deposito nei termini di cui all'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.

Varrà ricordare in questa sede che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “non è una “actio nullitatis” o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. (cfr. Cass., Sez. U - , Sentenza n. 927 del

13/01/2022; Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 40110 del 15/12/2021)

A rafforzare il concetto della continuità in senso orizzontale e non anche verticale è stato peraltro affermato che *“Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello - che a norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata - non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.”* (cfr. Cass., Sez. Un. cit)

Le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.

Pertanto, il creditore al quale compete la posizione sostanziale di attore (per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr. Cass. 4 /12/1997 n. 12311; Cass. 14/4/1999 n. 3671; Cass. 25/5/1999, n. 5055) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto; diversamente grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.

Orbene, in punto di diritto si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempita, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In

virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Appare altresì coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore spetti al debitore convenuto che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.

La causa, comunque, deve essere decisa sulla scorta della ragione più liquida, ai sensi dell'art. 276 c.p.c. dal momento che le eccezioni dell'opponente anche a mezzo di preliminari di merito, si pongono in posizione focale monodroma rispetto al rigetto della domanda in monitorio.

Come precisato, infatti, dall'indirizzo di legittimità *“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”* (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019)

Inoltre, *“L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio; tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitivi reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia.”* (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 693 del 09/01/2024).

Mentre l'arbitrato irrituale è un mandato congiunto a comporre una controversia

mediante un negozio con questa funzione – e che pertanto, deve escludersi la sua assimilabilità al contratto di transazione atteso che la risoluzione della controversia da parte degli arbitri non implica reciproche concessioni tra le parti (cfr. Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 12058 del 13/04/2022) - il lodo arbitrale rituale ha perso la caratteristica di atto avente natura meramente privata (pronunciato da soggetti non aventi la qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) nell'interpretazione che a tale istituto era stata data dalla risalente sentenza delle Sezioni Unite n. 527 del 3.8.2000 (che ha esaminato, peraltro, il testo del codice di procedura civile anteriore alle modifiche apportate anche dalla L. n. 25/94).

L'esposto orientamento non è più attuale alla luce delle modifiche apportate all'istituto dell'arbitrato rituale dalla legge n. 25/1994 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che, in primo luogo, hanno introdotto una disciplina di impugnazione del lodo (art. 828 c.p.c.) che prescinde dal suo deposito ed è estesa anche ai mezzi straordinari della revocazione straordinaria ed opposizione di terzo (art. 831 c.p.c.). L'art. 26 della L. n. 25/1994 ha, altresì, aggiunto agli artt. 2652 e 2653 cod. civ. un ultimo comma con il quale la disciplina dell'introduzione e trascrizione della domanda arbitrale è stata pienamente parificata alla introduzione e trascrizione della domanda giudiziale. La novità più importante è stata indubbiamente introdotta dal d.lgs n. n. 40/2006 che, aggiungendo l'art. 824 bis c.p.c. – secondo cui “Salvo quanto disposto dall'art. 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dalla dall'autorità giudiziaria” – ha completato il percorso di “giurisdizionalizzazione” dell'arbitrato rituale.

Tutte le evidenziate modifiche sono state opportunamente valorizzate dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24153 del 25.10.2013, che ha ribaltato la precedente concezione non giurisdizionale dell'arbitrato affermando che, alla luce delle modifiche legislative del 1994 e del 2006 e delle pronunce della Corte Costituzionale, l'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva

della funzione del giudice ordinario.

Le Sezioni Unite del 2013, alla luce, in particolare, degli insegnamenti della sentenza della Corte Costituzionale n. 127/1977 - che aveva affermato che "il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti (intesa come una dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24 Cost., comma 1) può derogare al precetto contenuto nell'art. 102 Cost." - hanno premesso che, se di regola la funzione giurisdizionale sui diritti si esercita davanti ai giudici ordinari, è, tuttavia, consentito alle parti, nell'esercizio di una libera ed autonoma scelta, di derogare a tale regola agendo "a tutela dei propri diritti" davanti a giudici privati, riconosciuti tali dalle legge, in presenza di determinate garanzie. L'autonomia delle parti – che si manifesta non già (come nell'arbitrato "contrattuale") come atto di disposizione del diritto, ma come atto incidente sull'esercizio del potere di azione che a quel diritto è connesso - nel settore dei diritti disponibili, opera come presupposto del potere, loro attribuito, di far decidere controversie ad arbitri privati, nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'ordinamento giuridico.

Le Sezioni Unite hanno quindi, nei seguenti termini, sviluppato il loro percorso motivazionale:

- “Sulla base di questa premessa di compatibilità costituzionale, affinché il ricorso all'arbitrato possa considerarsi legittimo, occorre:
 - a) che la deroga consacrata da volontà concorde delle parti su diritti disponibili operi nei confronti di una controversia conoscibile dal giudice ordinario;
 - b) che l'arbitrato sia disciplinato da norme di legge che assicurino idonee garanzie processuali, non soltanto sul piano dell'imparzialità dell'organo giudicante, ma anche del rispetto del contraddittorio;
 - c) la possibilità di impugnativa (nei limiti in cui l'ordinamento processuale

tipizza fattispecie di nullità) davanti agli organi della giurisdizione ordinaria. Tali caratteri appaiono, per l'arbitrato rituale, tali da integrare i requisiti (attitudine dell'organo, ancorché diverso da una struttura giudiziaria, ad espletare una funzione giudiziaria assicurando alle parti una "soluzione giurisdizionale della controversia") richiesti dalla Corte Europea sui diritti dell'uomo per rispettare il 6 della Convenzione di Roma del 4 novembre 1950.

La normativa, in parte introdotta con la L. n. 25 del 1994 ed in parte con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, pare contenere sufficienti indici sistematici per riconoscere natura giurisdizionale al lodo arbitrale, e per soddisfare quelle indicazioni, (sopra riportate) sui limiti entro i quali la scelta di un giudice diverso da quello statale può essere, dall'ordinamento, affidata alla autonomia dei privati. In base alla riforma del 1994, la proposizione dei mezzi di impugnazione non è (più; art. 827 c.p.c., comma 2) condizionata dall'emanazione del decreto di esecutività del lodo.

È dunque quest'ultimo, e non la "sentenza arbitrale" ("in due pezzi"), oggetto dell'impugnazione prevista dalla legge processuale avanti agli organi della giurisdizione ordinaria. Il termine per la proponibilità dell'impugnazione per nullità, se il lodo è notificato, è quello "breve" di novanta giorni dalla notificazione, altrimenti è quello annuale decorrente dalla data dell'ultima sottoscrizione. Il lodo rimane autonomamente impugnabile, con l'azione di nullità, indipendentemente dall'exequatur, in virtù della stessa efficacia della sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, fin dal momento in cui interviene l'ultima sottoscrizione (art. 824 bis c.p.c.). Il deposito del lodo, peraltro, si ricollega, oltre che alla sua esecutività (ed attitudine all'iscrizione ipotecaria, in virtù dell'art. 2819 c.c.) anche alla sua trascrivibilità, e conseguente efficacia anche verso terzi (v. art. 824 bis - efficacia della sentenza - ed art. 825 c.p.c. - deposito ed esecutività del lodo). Correlativamente si sono concesse, contro il lodo, anche la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo sia ordinaria che revocatoria; si è concentrata

nella Corte d'Appello la competenza funzionale a conoscere dell'impugnazione per nullità, estesa, oltre che all'inosservanza del principio del contraddittorio, all'ipotesi di contrarietà del lodo a sentenza passata in giudicato o ad altro precedente lodo, non più impugnabile. Sulla scorta del modello francese, si è condizionata la *potestas iudicandi* del giudice dell'impugnazione per nullità, nella fase rescissoria, e a decidere così nel merito la controversia, alla assenza di "concorde volontà contraria delle parti". Il mutamento è di grande rilievo, e addirittura decisivo, per ciò che attiene al regime di impugnabilità del lodo, prima del deposito. Ma esso è tale da escludere, in radice, l'eventualità di una duplice natura del lodo stesso, negoziale, in un primo tempo, giurisdizionale dopo la dichiarazione di esecutività. L'assimilazione in toto, alla domanda giudiziale, attribuita all'atto introduttivo dell'arbitrato, quanto alla prescrizione e alla trascrizione delle domande giudiziali, postulano l'equiparazione alla domanda giudiziale (esercizio dell'azione giudiziaria) dell'atto di promovimento del processo arbitrale, e l'attribuzione al lodo dell'attitudine non di efficacia negoziale, ma dell'efficacia e della autorità della cosa giudicata.

Quanto alla trascrizione, occorre considerare che l'effetto anticipatorio, conferito alla trascrizione dell'atto di promovimento del giudizio arbitrale, riguarda sia le fattispecie contemplate all'art. 2652 c.c. che quelle riguardate dall'art. 2653 c.c. (ai sensi della L. 5 gennaio 1994, art. 26, che ha aggiunto un ultimo comma ai due articoli del cod. civ.).

Entrambe le norme concernono l'efficacia dell'accertamento contenuto nel lodo verso terzi, laddove ogni atto che trova la sua base esclusivamente sulla volontà pattizia e dispositiva delle parti di un negozio, vale esclusivamente fra le parti ed è sfornita di efficacia nei rapporti dipendenti. Entrambe le norme si radicano alla nozione ed alla teoria dell'azione e coprono tutto lo spazio, coperto sia dalla azione come mera aspirazione ad una sentenza di merito, sia dalla azione in senso sostanziale, riferita cioè a situazioni che presuppongono fondata l'azione, ed alle

norme tese ad evitare che la durata del processo ridondi in danno dell'attore, che ha ragione.

Nel caso dell'art. 2652 c.c., la disciplina sulla trascrizione si muove, non solo sul piano degli effetti sostanziali della domanda giudiziale, ma anche su quello degli effetti del giudicato sui rapporti dipendenti, e verso i terzi. L'attribuzione al lodo di questa efficacia, non limitata alle parti, ma estesa ai terzi, non può che postulare la sua equiparazione a una sentenza dei giudici dello Stato, e, in ogni caso, ad una pronuncia giurisdizionale. E, come tale, viene considerato il lodo che l'art. 831 c.p.c. novellato sottopone al rimedio giurisdizionale (presso la stessa Corte d'Appello competente per l'azione di nullità) dell'opposizione di terzo, anche ordinaria (art. 404, comma 1, codice). Ciò che presuppone, appunto, l'efficacia del lodo pronunciato inter alios, verso il terzo titolare di una situazione soggettiva che presenta elementi di identità con il rapporto oggetto della decisione arbitrale. 5.3.

Nel caso dell'art. 2653 c.c., la norma sulla trascrizione della domanda, fornisce il mezzo tecnico che consente al processo di proseguire fra le parti originarie, valendo la sentenza anche nei confronti del successore a titolo particolare, (che sia) rimasto estraneo al processo. Ed è norma che va ad integrare quella, fondamentale, dell'art. 2909 c.c. definendo i limiti dell'estensione soggettiva della cosa giudicata sostanziale, e stabilisce che l'accertamento e le statuizioni contenute nel giudicato, si estendono all'avente causa, anche se il fatto costitutivo del suo acquisto è anteriore alla sentenza, se vi è anteriorità della trascrizione della domanda giudiziale, rispetto a quella del titolo di acquisto.

L'art. 824 bis c.p.c. equipara gli effetti del lodo, dalla data della sua ultima sottoscrizione, a quelli della sentenza passata in giudicato. A questo proposito anche l'art. 829 c.p.c., n. 8, esprime chiaramente tale attribuzione dell'attitudine del lodo a fare dell'oggetto del proprio giudizio una res cognita, laddove, introducendo come motivo di nullità la violazione del giudicato (esterno) equipara

completamente alla "sentenza passata in giudicato" il "lodo non più impugnabile". Dunque, le Sezioni Unite hanno affermato in modo inequivocabile che l'equiparazione tra lodo arbitrale rituale e sentenza non riguarda solo l'efficacia del lodo *inter partes*, ma anche nei confronti dei terzi e risulta non solo testualmente dall'art. 824 bis c.p.c., ma anche dall'art. 829 n. 8 c.p.c. che, nell'introdurre la violazione del giudicato esterno come motivo di nullità, viene ad equiparare completamente alla sentenza passata in giudicato il lodo non più impugnabile. (cfr. in motivazione, Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 2840 del 05/02/2025; Cass., Sez. U -, Sen. n. 23418 del 26/10/2020 sulla natura dell'arbitrato rituale)

In base alle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, se l'arbitrato rituale – come nel caso di specie essendo oltremodo pacifica la natura giuridica - è equiparato alla sentenza, allora, deve dirsi che anche rispetto all'arbitrato si forma il giudicato, salvo i rimedi impugnatori dello stesso per i motivi di cui all'art. 829 c.p.c.

La conseguenza di un tal modo di intendere è che il vizio che eventualmente attinge l'arbitrato, se non impugnato, diventa *tamquam non esset*, al pari del vizio della sentenza non impugnata.

Ebbene, anche con riferimento alla fattispecie in esame devono essere applicati i superiori principi dal momento che, per pregiudizialità logica delle questioni, la natura giuridica del provvedimento arbitrale giocoforza riverbera i suoi effetti sulla censura relativa agli interessi, dal momento che, deve ritenersi in tal caso che la questione sia coperta da giudicato per omessa impugnazione.

Ed infatti la questione giuridica di cui oggi si discute - e peraltro si chiede di mettere in discussione - è già contenuta nella statuizione degli arbitri.

Giova infatti ricordare che per i titoli esecutivi giudiziali, Sez. U -, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024 ha precisato: “*Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice*

della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”.

Così è stato meglio chiarito che: *“In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.”* (cfr. Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 19015 del 11/07/2024)

Precisato ciò, è necessario ribadire che la prestazione per interessi costituisce una prestazione accessoria calcolata in misura percentuale - c.d. saggio – rispetto ad una somma di denaro. È l'identificazione del saggio degli interessi e non il nomen iuris che determina la natura giuridica della prestazione.

In altre parole, la prestazione si identifica nel saggio di interessi e non nell'indicazione delle varie nomenclature: legali, di mora, da ritardo nelle transazioni commerciali.

Le etichette dogmatiche costituiscono semplicemente delle figure retoriche, cc.dd. metonimie, che sostituiscono al tasso d'interesse il corrispondente corpus normativo.

E, allora, una volta precisato ciò è naturale far discendere che la norma sul saggio di interesse legale costituisce una norma suppletiva volta a determinare la misura

del saggio in difetto di altra specificazione.

E, la (mancata) specificazione a proposito del titolo giudiziale vale anche per il lodo rituale a fronte dell'equiparazione *quoad effectum* di cui all'art. 824 bis c.p.c.

Nel caso di specie, indi, gli “interessi come per legge”, in assenza di ulteriori specificazioni nel lodo, deve essere necessariamente intesa come riferita alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del saggio legale – la cui corresponsione risulta pacificamente avvenuta.

Pertanto, per tutti i motivi sovraesposti, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato affermando il seguente principio *“anche in caso di arbitrato rituale, in ragione dell'equiparazione al titolo di formazione giudiziale ex art. 824 bis c.p.c. se il titolo esecutivo - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.*

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.

Quanto alla domanda formulata ex art. 96 c.p.c. occorre rilevare che essa non può trovare accoglimento per difetto dei presupposti.

Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua

ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. (cfr. Cass, Sez. 3 -, Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023)

Quanto a natura giuridica, è una fattispecie speciale ai sensi dell'art. 2043 c.c. rintracciando il suo presupposto nell'art. 91 c.p.c.

Ebbene, nel caso di specie, il mutamento nella ricostruzione della natura giuridica del giudizio arbitrale rendeva obiettivamente incerta la questione giuridica intimamente collegata alla questione risolutiva.

Dichiara irripetibili le spese del monitorio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario Rocco VINCENZO, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:

- 1) Accoglie l'opposizione spiegata; e per l'effetto
- 2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 3) Condanna CP_2 a rifondere al [...]
Parte_2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso *ex* 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, C.P.A. ed I.V.A.;
- 4) Non sussistono i presupposti *ex art.* 96 c.p.c. per le ragioni suesposte;
- 5) Dichiara irripetibili le spese del monitorio.

Così deciso in Catanzaro, il 22.05.2026.

IL GIUDICE

- dott. Mario Rocco VINCENZO -